

**ENERGIA: Fonti energetiche rinnovabili - Impianto eolico - Autorizzazione unica - Punto di connessione - Elemento essenziale per la procedibilità dell'istanza - Mancanza - Diniego di a.u. - Atto dovuto.**

**Tar Puglia - Bari, Sez. I, 3 novembre 2021, n. 1598**

*“[...] l'insussistenza del punto di connessione costituisca contenuto minimo dell'istanza ai sensi dell'art. 2.2 lett. m) della Delibera di GR n. 3029/2010 [...] e, come tale, rilevante ai fini della procedibilità dell'istanza stessa in applicazione dell'art. 3.3 dell'anzidetto deliberato giuntale.*

*In tal guisa, al di là dell'automatico avvio del procedimento per decorso del termine di 15 giorni previsto dall'art. 3.5 della DGR n. 3029/2010, non sussistevano i presupposti per l'apertura della conferenza di servizi, presupponendo quest'ultima il positivo superamento della fase di preventiva valutazione della completezza della documentazione allegata all'istanza ai sensi dell'art. 3.6 della delibera GR 3029/2010.*

*19. Sotto altro, ma non meno determinante aspetto, va evidenziato che la ricorrente non ha dato prova - anche in corso di causa- della reale fattibilità della stazione anzidetta in uno al superamento delle relative criticità, come sopra evidenziate, sicché anche laddove l'Amministrazione avesse dato corso alla conferenza di servizi il provvedimento finale non avrebbe potuto, per le ragioni anzidette, essere diverso da quello adottato dall'Amministrazione regionale.*

*20. A fronte di una richiesta di autorizzazione unica incompleta dei suoi elementi essenziali il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione (che legittimamente rinvia, confermandoli integralmente, i motivi ostativi al rilascio del provvedimento indicati nel preavviso di diniego) deve considerarsi quale atto dovuto che va, quindi, integralmente esente dalle censure di illegittimità formulate nel ricorso introduttivo [...].*

#### FATTO e DIRITTO

1. Con atto di costituzione in giudizio (a seguito di istanza di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato del 15.5.2015), notificato il 10.7.2015 e depositato il successivo 16.7.2015, la Società Grandi Impianti Energie Rinnovabili 6 S.r.l. (GIER 6 srl) ha chiesto l'annullamento del diniego di autorizzazione unica opposto dalla Regione Puglia in riferimento al progetto presentato in origine dalla Società Grandi Impianti Energie Rinnovabili 2 srl (GIER 2 srl) per la costruzione e l'esercizio di un impianto -nonché delle opere connesse e delle infrastrutture- per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica.

2. Espone in fatto parte ricorrente:

-di aver presentato in data 25.10.2007 istanza, acquisita al prot. 10996 del 30/10/2007, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia

elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza massima prevista pari a 30 MW da realizzarsi nel comune di Serracapriola (FG), deducendo di aver allegato la documentazione prevista dalla delibera di Giunta regionale n. 35 del 23/1/2007;

- di aver quindi richiesto alla Provincia di Foggia l'attivazione del procedimento di assoggettabilità a VIA;

-di aver successivamente inoltrato alla Regione Puglia istanza di autorizzazione unica, intendendo adeguarsi alle nuove prescrizioni imposte dalla delibera di GR 3029 del 2010;

-che il relativo procedimento sarebbe da considerarsi automaticamente avviato decorsi 15 giorni dalla presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 2.3.2 della delibera 35/2007 e dell'art. 3, punto 3.5 della delibera 3029/2010, in assenza di tempestiva dichiarazione di improcedibilità, con conseguente necessità di chiusura del procedimento nei successivi 180 giorni dalla presentazione della domanda, termine poi ridotto a 90 giorni per effetto del d.lgs 28/2011;

-che parallelamente è stato avviato il subprocedimento di assoggettabilità a VIA.

3. Deduce altresì l'odierna istante che con sentenza n. 420/2013 il Tribunale adito ha dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione regionale sull'istanza di autorizzazione unica, ritenendo, al riguardo, ininfluenti eventuali inadempimenti istruttori contestati alla ricorrente dall'Amministrazione.

4. Senonchè – precisa parte ricorrente- la Regione Puglia avrebbe pervicacemente reiterato la richiesta di integrazione documentale a mezzo p.e.c del 18/4/2013 e, di poi, con successiva p.e.c. dell'11/7/2013.

5. Indi, solo dopo un anno dalle anzidette richieste documentali la Regione Puglia si determinava ad adottare il diniego oggetto dell'odierna impugnativa.

6. Avverso gli atti gravati la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di doglianza: *1. Violazione d.lgs 28/2011 (recante recepimento della direttiva Ce n. 2009/28/CE). Violazione art. 12 d.lgs 387/2003, Contrasto tra norme statali e regionali e normativa comunitaria. Violazione dell'art. 2, L. 241/90. Violazione del principio di liberalizzazione dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili. Violazione art. 117, co. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, irrazionalità, irragionevolezza. Sviamento. 2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3.5, deliberazione di Giunta regionale n. 3029 del 30/12/2010. Violazione del principio di tassatività e tipicità dei provvedimenti amministrativi. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea supposizione, illogicità. 3. Violazione sotto distinto profilo dell'articolo 12 del d.lgs 387/2003. Violazione dell'articolo 14 e ss. della legge 241/1990.*

*Violazione dell'articolo 3.7 della deliberazione di giunta regionale n. 3029/2010. Profili di eccesso di potere in relazione alle riscontrate "anomalie formali" della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione unica per difetto di istruttoria, erronea supposizione, sviamento. 4. Violazione articolo 1, 2, 3 e 10 bis della legge 241/1990 violazione dei principi generali in materia di partecipazione e delle garanzie procedurali. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, travisamento illogicità manifesta, contraddittorietà, irrazionalità ed irragionevolezza. Sviamento.*

7. Lamenta, in particolare, l'imposizione da parte della Regione delle integrazioni documentali conseguenti alla nuova disciplina regionale (DGR 3029/2010) cui l'odierna istante non sarebbe stata assoggetta se l'Amministrazione avesse concluso il procedimento nei termini di legge; deduce comunque l'automatico avvio del procedimento autorizzatorio per scadenza del termine di 15 giorni decorrente dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica richiamando le disposizioni dell'art. 3.5 della DGR 3029/2010; contesta, quindi, l'omessa convocazione della conferenza di servizi ove avrebbero, a suo dire, potuto trovare sintesi tutte le problematiche evidenziate dalla P.A. come motivi ostativi dell'istanza, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione delle determinazioni regionali avversate.

8. Si è costituita per resistere al ricorso la Regione Puglia.

9. All'udienza pubblica del 12.5.2021, tenutasi da remoto, la causa, presenti i difensori di parte ricorrente ai sensi dell'art. 4, D.L. 28/2020, è stata trattenuta in decisione.

10. Il ricorso è infondato e va respinto.

11. Si premette che in applicazione del principio generale secondo cui *tempus regit actum*, ogni fase o atto del procedimento amministrativo viene disciplinato, quanto alla struttura ed ai requisiti, dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al tempo in cui ha luogo ciascuna sequenza o viene adottato ciascun atto.

11.1. Ne consegue che al procedimento di autorizzazione unica oggetto di causa si applica necessariamente la D.G.R. n. 3029/2010, entrata in vigore in pendenza di procedimento, e vigente al tempo di adozione del provvedimento finale negativo.

11.2. Sul punto, peraltro, la ricorrente ha ammesso di aver accettato le prescrizioni del nuovo deliberato giuntale, spontaneamente inoltrando l'istanza di autorizzazione sul portale telematico regionale dedicato.

12. Ciò posto, non convince la ricostruzione di parte ricorrente secondo cui l'Amministrazione, pur a fronte della riscontrata carenza documentale, avrebbe dovuto convocare la conferenza di servizi piuttosto che adottare il provvedimento negativo oggetto dell'odierno ricorso.

13. E' incontestato in atti invero che l'istanza difettava – tra l'altro - del progetto relativo alle opere necessarie alla connessione dell'impianto alla Stazione Elettrica, requisito essenziale per l'assentibilità dell'impianto, integrando una condizione indispensabile per la valutazione di completezza e realizzabilità dello stesso, trattandosi di infrastruttura necessaria per convogliare l'energia prodotta dagli aereogeneratori nella stazione di trasformazione che immette l'energia prodotta nella rete a trasmissione nazionale.

14. L'Amministrazione regionale ha invero evidenziato (senza essere sul punto contestata, cfr. memorie ricorrente ex art. 73 cod. proc. amm) che con p.e.c. del 17.06.2013 la ricorrente comunicava alla Regione Puglia di aver inoltrato a TERNA richiesta per la variazione del punto di connessione, proponendo l'allaccio dell'impianto eolico di progetto sulla futura Stazione Terna 380 kV di Torremaggiore.

15. Ciò significa che, alla data di presentazione della nuova istanza, la situazione di fatto era mutata rispetto a quella scrutinata con sentenza di questo Tribunale n. 420/2013 del 20.3.2013, che, peraltro, si è limitata a dichiarare l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione sulla domanda di autorizzazione unica, senza in ogni caso pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale.

16. Il nuovo punto di connessione, però, presentava (come puntualmente evidenziato negli atti gravati) impedimenti e criticità di natura ambientale e paesaggistica: la Sezione, infatti, ha avuto già modo di pronunciarsi sull'inesistenza delle condizioni ambientali e paesaggistiche necessarie per la fattibilità della stazione di Torremaggiore e dei relativi raccordi alla linea RTN, ravvisando la legittimità della conclusione negativa dei procedimenti di autorizzazione unica (cfr. T.A.R. Bari, sez. I, 14/05/2020, n.672).

17. Ciò sul presupposto che l'insussistenza del punto di connessione costituisca contenuto minimo dell'istanza ai sensi dell'art. 2.2 lett. m) della Delibera di GR n. 3029/2010 (non impugnata dalla ricorrente) e, come tale, rilevante ai fini della procedibilità dell'istanza stessa in applicazione dell'art. 3.3 dell'anzidetto deliberato giuntale.

18. In tal guisa, al di là dell'automatico avvio del procedimento per decorso del termine di 15 giorni previsto dall'art. 3.5 della DGR n. 3029/2010, non sussistevano i presupposti per l'apertura della conferenza di servizi, presupponendo quest'ultima il positivo superamento della fase di preventiva valutazione della completezza della documentazione allegata all'istanza ai sensi dell'art. 3.6 della delibera GR 3029/2010.

19. Sotto altro, ma non meno determinante aspetto, va evidenziato che la ricorrente non ha dato prova - anche in corso di causa- della reale fattibilità della stazione anzidetta in uno al superamento delle relative criticità, come sopra evidenziate, sicché anche laddove l'Amministrazione avesse dato

corso alla conferenza di servizi il provvedimento finale non avrebbe potuto, per le ragioni anzidette, essere diverso da quello adottato dall'Amministrazione regionale.

20. A fronte di una richiesta di autorizzazione unica incompleta dei suoi elementi essenziali il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione (che legittimamente rinvia, confermandoli integralmente, i motivi ostativi al rilascio del provvedimento indicati nel preavviso di diniego) deve considerarsi quale atto dovuto che va, quindi, integralmente esente dalle censure di illegittimità formulate nel ricorso introduttivo.

21. Conclusivamente il ricorso va respinto siccome infondato.

22. Le spese di lite possono compensarsi in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere

Rosaria Palma, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Rosaria Palma**

**IL PRESIDENTE**

**Angelo Scafuri**

**IL SEGRETARIO**